
FUTURE

IS A

BETTER

PLACE

EPC

L' EPC (contratto di performance energetica) è definito dall'art. 2 della direttiva 2012/27/CE e del DM 4/07/2014 n.102 come *“l'accordo contrattuale tra il beneficiario e il fornitore di una misura di miglioramento dell'efficienza energetica, verificata e monitorata durante l'intera durata del contratto, laddove siano erogati investimenti (lavori, forniture o servizi) nell'ambito della misura in funzione del livello di miglioramento dell'efficienza energetica stabilito contrattualmente o di altri criteri di prestazione energetica concordati, quali i risparmi finanziari”*.

È il modello contrattuale che caratterizza l'attività delle Energy Service Companies (ESCO) e si basa sui seguenti presupposti:

- misura e verifiche del miglioramento delle performance;
- esistenza di un servizio di finanziamento;
- opportunità dell'intervento legato alla sostenibilità finanziaria;
- coinvolgimento di tre figure contrattuali: Cliente, ESCo, Soggetto finanziatore;
- elaborazione di un progetto tecnico e di un progetto economico-finanziario;
- analisi dei rischi e corretta imputazione ai vari soggetti.



In relazione alla ripartizione dei rischi, alla copertura del finanziamento ed alla remunerazione di FBP, gli interventi di prestazione energetica possono dar luogo alle seguenti tipologie di contratto:


- *First out*: il risparmio energetico conseguito viene interamente utilizzato per ripagare il finanziamento dell'intervento;
- *Shared Savings*: una quota del risparmio contribuisce al recupero dell'investimento iniziale, ma il cliente sin da subito beneficia della quota rimanente dei risparmi;
- *Guaranteed Savings*: FBP si impegna a garantire che i risparmi non siano inferiori ad un minimo concordato, stabilito sulla base delle attività di auditing;

La tipologia di contratto sarà definita in base alle esigenze del cliente in accordo con quelle di FBP.



Il D. Lgs 102/2014 all.8 indica i requisiti minimi dell'EPC, che sono sempre rispettati da FBP:

- un elenco chiaro e trasparente delle misure di efficienza o dei risultati da ottenere;
- i risparmi garantiti da conseguire;
- la durata e gli aspetti fondamentali del contratto, le modalità e i termini previsti;
- un elenco chiaro e trasparente degli obblighi che incombono a ciascuna parte contrattuale;
- date di riferimento per la determinazione dei risparmi realizzati;
- un elenco chiaro e trasparente delle fasi di attuazione di una misura o di un pacchetto di misure e dei relativi costi;
- obbligo di piena attuazione alle misure previste dal contratto e documentazione di tutti i cambiamenti effettuati nel corso del progetto;
- disposizioni che disciplinino l'inclusione di requisiti equivalenti in eventuali concessioni in appalto a terze parti;
- indicazione chiara e trasparente delle implicazioni finanziarie del progetto e la quota di partecipazione delle due parti.



Per maggiori informazioni scrivi a: info@fbplace.it

